

## **IL TRATTAMENTO DATI DEL PORTIERE DEL CONDOMINIO:**

Con riferimento all'autorizzazione generale Garante protezioni dati 21 Dicembre 2005, n.1, il trattamento dati del portiere è concesso anche senza specifica autorizzazione, nei sotto elencati casi:

- Per l'adempimento di compiti o obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi aziendali;
- Adempiere ai compiti o obblighi previsti dalle norme previdenziali o assistenza integrativa, igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute, fiscali, ordine e sicurezza pubblica;
- Ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di assegni, premi, benefici accessori, altri emolumenti.
- Per difendere o far valere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, amministrativa, o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione.
- Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Obblighi finalizzati alla copertura dei rischi dei contratti assicurativi;
- Perseguire scopi determinati e legittimati individuati dagli statuti di organizzazioni, federazioni, associazioni, confederazioni rappresentative di categoria di datori di lavoro o contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro;
- Garantire le pari opportunità;

Il Garante della privacy inoltre, ha stabilito che ogni singolo condomino, ha diritto di accesso ai propri dati personali presentando richiesta all'amministratore e di vedere i contratti del condominio.